**della Commissione gestione e finanze**

**sull’iniziativa parlamentare del 7 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari “Liberalità – Saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico o di utilità pubblica” e controprogetto**

Il messaggio n. 8231 riassume in modo compiuto le motivazioni, emerse pure in sede di approfondimento e dibattimento all’interno della Sottocommissione Fisco della Commissione gestione e finanze, a monte della formulazione del controprogetto all’iniziativa parlamentare elaborata n. 515. Si propone l’entrata in vigore già nel periodo fiscale corrente.

La Commissione Gestione e finanze propone pertanto di accettare il disegno di legge qui annesso.

Per la Commissione gestione e finanze:

Maurizio Agustoni, Boris Bignasca, Alessandra Gianella e Paolo Pamini, relatori

Balli - Caprara - Caverzasio - Dadò -

Ferrara - Guerra - Jelmini - Pini - Quadranti -

Disegno di

**Legge**

**tributaria**

**(LT)**

modifica del………..

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8231 del 25 gennaio 2023,

visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8231 R del 28 febbraio 2023,

decreta:

**I**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

**Art. 32c cpv. 2**

2Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.

**Art. 68 cpv. 1 lett. cbis**

cbis) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell’utile netto;

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra in vigore il 1° gennaio 2023.